



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 05377 del 5 maggio 2017 (Numero RG 13767/2017) che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dal sig. DOMENICO NAPOLI, nato a Fucecchio il 24 novembre 1972, residente a San Giuliano Terme in Via D. Cimarosa Orzignano n. 59/D (c.f. NPLDNC72S24D815M), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pagano del Foro di Pisa (c.f. PGNGNN86L02G273X, fax 050/576422, pec giovanni.pagano@pecordineavvocatipisa.it)

SI ESPONE QUANTO SEGUE

Il signor DOMENICO NAPOLI ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F (c.d. stabilizzazione), indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007.

In seguito alla autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro dalla graduatoria del concorso di cui si tratta, Il signor DOMENICO NAPOLI dopo aver superato la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, è stato sottoposta dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stata dichiarato non idoneo ed escluso dalla procedura di cui si tratta, con provvedimento prot. n. 0008383 del 25 ottobre 2016 (S.06.03.10. Visite mediche) per deficit dell'acutezza visiva naturale.

Il sig. Napoli, avverso provvedimento n. 8383 del 25 ottobre 2016, n. 704 del 25 ottobre 2016 ed avverso il verbale della Commissione medica concorsuale n. 20 del 7 ottobre 2016 nonché contro ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale contenente il giudizio di non idoneità psicofisica del sig. NAPOLI, ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, ritenendo che il deficit visivo riscontrato nei suoi confronti dalla Commissione medica concorsuale sia frutto di un errore diagnostico oltre che dettato da una non corretta esecuzione della visita da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

parte dell'Amministrazione, come sarebbe dimostrato da visite mediche effettuate presso strutture sanitarie pubbliche sia precedenti che successive rispetto a quella eseguita in sede di concorso.

Il ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati in ragione dei seguenti motivi qui riassunti: i) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto; ii) violazione dell'art. 3, legge 241/1990, carenza ed insufficiente motivazione dell'atto impugnato.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 5 maggio 2017, n. 5377/2017, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.